

Comune di Minturno

Medaglia d'Oro al Merito Civile D.p.r. 3/8/1998

(PROVINCIA DI LATINA)

Ai Responsabili dei Servizi

Ai Responsabili del procedimento per il tramite dei Responsabili dei Servizi

Epc al sig. Sindaco

All'assessore al bilancio

Ecp al Collegio dei revisori dei conti

Loro Sedi

Oggetto: Direttiva 1/2018 procedure di spesa.

Si rende opportuno diramare la presente direttiva ai Responsabili dei Servizi Comunali per l'esatta e puntuale applicazione nell'anno 2018 delle regole di spesa onde evitare l'insorgenza di debiti fuori bilancio conseguenti alla violazione dell'art. 191 TUEL.

Detto articolo stabilisce:

- 1.Gli enti locali possono effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente programma del bilancio di previsione e l'attestazione della copertura finanziaria di cui all'art. 153 comma 5. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni , forniture, appalti e prestazioni professionali , il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziari riguardanti le somministrazioni , le forniture e le prestazioni professionali , è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere completata con gli estremi della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma 4 , il terzo interessato , in mancanza della comunicazione , ha facoltà di non eseguire la prestazione fino a quando i dati non gli vengano comunicati .
- 2. Per le spese previste dai regolamenti economali l'ordinazione fatta a terzi contiene il riferimento agli stessi regolamenti, alla missione e al programma di bilancio e al relativo capitolo di spesa del piano esecutivo di gestione ed all'impegno.
- 3.Per i lavori pubblici di somma urgenza cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalita' previste dall'art. 194 comma 1 lett e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita' per

la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta della Giunta e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare.

4.Nel caso in cui vi è stata acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1,2,3, il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 194 comma 1 lett. e) tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario, o dipendente che hanno consentito la fornitura. Per le esecuzioni reiterate o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno reso possibili le singole prestazioni.

5.Il regolamento di contabilita' dell'ente disciplina le modalita' attraverso le quali le fatture o i documenti contabili equivalenti che attestano l'avvenuta cessione dei beni , lo stato di avanzamento di lavori , la prestazione di servizi nei confronti dell'ente sono protocollate ed entro 10 giorni annotate nel registro delle fatture ricevute secondo le modalita' previste dall'art. 42 del DL 24 aprile 2014 nr. 66 , convertito in legge , con modificazioni , dalla L. 23 giugno 2014 nr. 89. Per il protocollo di tali documenti è istituito un registro unico nel rispetto della disciplina in materia di documentazione amministrativa di cui al DPR 28 dicembre 2000 nr. 445 ed è esclusa la possibilita' di ricorrere a protocolli di settore o di reparto.

Come si rileva puntualmente dal testo dell'art. 191 , le procedure per l'effettuazione delle spese sono rigidamente regolate dalla legge e come tali devono essere attentamente osservate. La violazione di esse , comporta , come è espressamente detto nel comma 4) che l'ente locale non puo' piu' essere destinatario di azioni da parte del fornitore o prestatore di servizi , salvo che per la parte riconoscibile ai sensi dell'art. 194 lett. e.

La prassi secondo cui al fornitore conviene sempre effettuare le prestazioni perche' comunque alla fine l'ente paghera' non funziona piu'. La magistratura ormai in numerose sentenze ha definitivamente chiarito che da parte del fornitore /prestatore di servizi non è ammessa l'azione di indebito arricchimento nei confronti dell'Ente locale . in caso di debito sorto in violazione dell'art. 191 TUEL posto che l'art. 2042 cc prevede che l'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato (fornitore / prestatore di servizi) puo' esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.

A quanto sopra si aggiunge la considerazione che il fornitore o prestatore di servizi ai sensi dell'art. 191, deve partecipare obbligatoriamente al procedimento attivante la spesa, tantè che la norma prevede:

l'obbligo della comunicazione da parte dell'ente (responsabile del servizio competente) dell'ordinazione contenente l'impegno di spesa;

rifiuto da parte del fornitore / prestatore di servizi di effettuare la fornitura fin quando i dati dell'impegno non siano comunicati;

riporto sulla fattura dei dati relativi all'impegno di spesa.

Premesso e ricordato quanto sopra , si reputa necessario disporre . con effetto immediato , che tutte le ordinazioni di spesa , da farsi sempre in forma scritta , effettuate dai Responsabili del Servizio , contengano sempre il riferimento alla determina , al capitolo di spesa e al numero dell'impegno assunto sulle scritture contabili , e che ovviamente tutte le fatture prodotte dai fornitori / prestatori di servizio siano completate con i riferimenti ai dati suddetti.

In mancanza di tali dati non si potra' dar luogo alla liquidazione della spesa e il responsabile del Servizio finanziario dovra' vigilare in sede di controllo e prima di emissione del mandato di pagamento , sull'esatto adempimento del procedimento di cui all'art. 191 TUEL.

Un'ulteriore annotazione va fatta per le spese di somma urgenza di cui al comma 3) per le quali si prevede una disciplina del tutto particolare per motivi di interesse pubblico:

i lavori devono riguardare il Settore lavori pubblici con le caratteristiche ivi previste (ordinanze etc);

debbono essere cagionati da eventi tali da qualificarsi con le caratteristiche dell'eccezionalita' ed imprevedibilita';

la regolarizzazione dell'impegno di spesa deve avvenire entro un mese dall'evento e per i lavori di somma urgenza che avvengano nel mese di dicembre la regolarizzazione comunque deve essere fatta entro il termine dell'esercizio finanziario per il rispetto del principio della competenza.

Nelle determinazioni di impegno di spesa , ma anche in quelle di prenotazione , è necessario che venga inserita l'attestazione prevista dal comma 8 dell'art. 183 TUEL , prevista dal comma 2 dell'art. 9 del DL 78/2009.

8. Al fine di evitare i ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilita' disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio per ragioni sopravvenute non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, adotta le opportune iniziative anche di tipo contabile amministrativo o contrattuale per evitare le formazione di debiti pregressi.

Il Servizio finanziario potra' fornire delucidazioni al riguardo con particolare riferimento alle previsioni degli stanziamenti di cassa da rendere noti ai Responsabili dei Servizi e del procedimento anche attraverso opportuni interventi formativi anche interni.

Come previsto dal Testo Unico Enti locali l'atto di determinazione contenente l'impegno di spesa è un atto amministrativo soggetto alle regole della L. 241/90, occorre individuare il Responsabile del procedimento che svolge i compiti di cui all'art. 6 L. 241/90-

L'individuazione dei responsabili del procedimento è anche fondamentale per stabilire e controllare l'operativita' del dovere di astensione di cui all'art. 6 bis L. 241/90 secondo cui :

Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri , le valutazioni tecniche , gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale.

In propria precedente direttiva è stato richiesto che in ogni determinazione venga riportata l'attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale con il contenuto dell'atto che si è predisposto. Trattandosi non di una mera formalita' ma di una importante misura di prevenzione della corruzione si coglie l'occasione per ribadire ancora una volta che sia riportata nel preambolo della determinazione.

Protocollo N.0003436/2018 del 02/02/2018

Quest' Ufficio provvedera' periodicamente a verificare che le determinazioni dei Responsabili dei Servizi rispondano ai requisiti sopra indicati.

Con successiva direttiva si daranno istruzioni comportamentali specifiche sulla esatta procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 194 del citato TUEL nr. 267/2000.

Dalla residenza municipale, 01 febbraio 2018

DI Min Dott.ssa Franca Sparagna